

Pubblicato il 30/08/2016

N. 04875/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09501/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9501 del 2016, proposto da:

Lucia Altilia, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Americo
C.F. MRCFNC77C14D643F, Fedele Cannerozzi C.F.
CNNFDL62R14D643V, Isetta Barsanti Mauceri C.F.
BRSSTT66S53D612T, con domicilio eletto presso Francesco Americo
in Roma, via Cosseria, 2;

Centonza Stefania, De Letteriis Daniela, Di Carlo Cherubina, Lavoza
Adriana, Marone Antonella, Rinaldi Annalisa, Risuglia Francesca, Russi
Felicia Amalia, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Americo
C.F. MRCFNC77C14D643F, Isetta Barsanti Mauceri C.F.
BRSSTT66S53D612T, Fedele Cannerozzi C.F.
CNNFDL62R14D643V, con domicilio eletto presso Francesco
Americo in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto 495/2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017. risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visti i precedenti cautelari della Sezione relativi a fattispecie analoghe;

Preso atto, in via preliminare, della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di sussistenza della giurisdizione amministrativa nella fattispecie di cui trattasi (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 953/2016 del 9 marzo 2016);

Vista l'ordinanza n. 1/2016 del 27 aprile 2016 dell'Adunanza Plenaria, secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

Considerato, pertanto, che deve essere accolta l'istanza cautelare dei ricorrenti volta al provvisorio inserimento nelle G.A.E., in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche e per l'effetto ammette con riserva i ricorrenti all'iscrizione nelle rispettive graduatorie nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 ottobre 2016.

Autorizza, ai sensi dell'art. 41, comma 4, cpa, la notifica ai controinteressati del ricorso e del presente decreto per pubblici proclami – sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriali competenti - mediante pubblicazione sul sito web dell'intimata amministrazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 agosto 2016.

Il Presidente
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO